



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Roma,

ALLA SOCIETA'

OGGETTO: FONDO FRONTIERE ESTERNE - A.P. 2011 – Azione 5.1.4

Contratto per corrispondenza commerciale, ai sensi degli articoli 6 e 17 della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato per la fornitura di "beni e servizi per la realizzazione di una sperimentazione pilota di varchi automatici di attraversamento delle frontiere esterne (e-gates)". **CIG 496269624B**

Importo complessivo di € _____ di cui € _____ per I.V.A. al 21 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari € _____.

Premessa

- A) Considerata nell'ambito delle Politiche Comunitarie finalizzate al controllo del fenomeno migratorio, con la Decisione della Commissione Europea del 17.7.2012 che approva, per l'Italia, il Programma Annuale 2012 Per Il Fondo per Le Frontiere Esterne, e il cofinanziamento a titolo di tale fondo per l'esercizio 2012
- B) La progettualità 3.2.5, approvata nell'ambito del Fondo frontiere esterne 2010, è cofinanziata dal Fondo Europeo per le Frontiere Esterne, sia mediante le risorse dell'AP 2010 e dalle risorse del Fondo che si renderanno disponibili nelle annualità successive, sia dai fondi nazionali che annualmente verranno assegnati a questa Direzione Centrale;
- C) Che si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. _____ del _____, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dandone massima pubblicità con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte generale nr. _____ del _____ nonché per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
- D) che, a seguito di ciò, sono pervenute n. _____ offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale appositamente costituita, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi a _____ presso la sede di _____, al prezzo complessivo di _____ di cui € _____ per I.V.A. al 21 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari € _____

a) I pagamenti relativi alla presente fornitura possono essere regolati con risorse a valere del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87 previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica. Il pagamento è subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione, pertanto l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità delle risorse sopraccitate;

- b) I pagamenti relativi alla presente fornitura possono essere altresì regolati mediante fondi nazionali che annualmente verranno assegnati a questa Direzione Centrale;
- c) La Società fornitrice si impegna a rimborsare, per intero, le spese sostenute dall'Amministrazione per le pubblicazioni di cui al D.L. 179 del 18/10/2012, che saranno rimborsate

Art. 1

(Norme regolatrici del contratto)

L'esecuzione del contratto è regolata:

- (a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'R.T.I. relativamente alle forniture e prestazioni di cui allo stesso contratto;
- (b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- (c) dalle disposizioni del capitolato di oneri generali per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia di informatica approvato con D.M. dell'8 febbraio 1986, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 3.3.1986, se ed in quanto le norme e le prescrizioni in esso riportate non risultino modificate nel presente atto;
- (d) dalle "Condizioni Generali da osservarsi per gli acquisti e le lavorazioni di materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P.S., nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio", approvato con D.M. n. 999.9687 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1953, Registro n. 17 Interno - Foglio n. 81;
- (e) dalle prescrizioni del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417;
- (f) dalle prescrizione del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- (g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- (h) dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- (i) Dalle Decisioni Comunitarie relative al Fondo Frontiere Esterne Decisione nr. 574/2007/CE, Decisione 599/2007/CE, Decisione 456/2008/CE e dalle relative norme regolatrici;

La Società _____ dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), h), (i) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

A completamento di quanto contenuto nell'offerta stessa, che costituisce parte integrante del presente contratto si stabilisce quanto segue:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Art. 2

(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

Il presente contratto, tra la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – d'ora in poi "Direzione Centrale" e _____ d'ora in poi società (o RTI o Consorzio) ha come oggetto la fornitura di "beni e servizi per la realizzazione di una sperimentazione pilota di varchi automatici di attraversamento delle frontiere esterne (e-gates)"

La fornitura in particolare comprende:

- a) servizi professionali per la progettazione scientifica e formale della sperimentazione (progettazione);
- b) l'uso presso lo scalo aereo di Milano Malpensa di soluzioni di attraversamento delle frontiere esterne con porte e riconoscimento automatici del titolo all'ingresso per tutto il periodo della sperimentazione (i varchi);
- c) servizi professionali, ed eventuali beni necessari, per l'installazione, la posa in opera, preparazione del sito presso lo scalo aereo di Milano Malpensa e servizi per le personalizzazioni, configurazioni ed inizializzazione delle soluzioni (posa in opera);
- d) servizi di integrazione di moduli software forniti dall'Amministrazione (integrazioni software);
- e) servizi per la predisposizione degli strumenti per il monitoraggio e la raccolta dati della sperimentazione pilota (monitoraggio);
- f) servizi per la conduzione sul campo della sperimentazione e per l'assistenza ai viaggiatori, agli operatori di Polizia di Frontiera, alla società SEA (assistenza);
- g) servizi professionali per la redazione dello studio finale (report finale);
- h) servizi professionali di direzione lavori e coordinamento della fornitura (direzione lavori).

L'amministrazione ha la facoltà di richiedere, nel termine di esecutività del contratto, beni e servizi aggiuntivi, pertinenti la fornitura originaria, nel limite del 50% della fornitura originaria ...

La fornitura dovrà essere in tutto conforme al capitolato tecnico ed all'offerta della Società del _____ che costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non allegati, se in esso non diversamente stabilito.

L'importo complessivo di € _____ di cui € _____ per I.V.A. al 21 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari € _____



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Su tutta la documentazione prodotta dalla Società dovrà essere riportato il logo del Fondo Europeo delle Frontiere Esterne con la dicitura

Art. 3

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, la Società elegge domicilio legale in _____, /presso la sede della società _____

Art. 4

(Esecutività del contratto e Responsabili di Progetto)

Il presente contratto, mentre vincola il contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità nei modi di legge.

Si richiama infatti il comma 2 dell'articolo 3 della L. 20/1994 per la quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di comunicazione, a mezzo Telefax, alla società dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La Società è tenuta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento del predetto telefax, a comunicare alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.

L'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Responsabile di Progetto con il compito di referente cui la società dovrà rivolgersi per le attività relative al presente contratto.

Entro la medesima data la Ditta dovrà nominare un proprio Responsabile di comprovata esperienza, per tutte le attività inerenti l'esecutività del contratto e darne formale comunicazione alla Direzione Centrale.

Le comunicazioni verso questa Direzione Centrale dovranno avvenire, oltre che in cartaceo, anche attraverso la trasmissione della versione scansionata degli originali ed eventuali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

allegati, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo che verrà comunicato contestualmente all'avvenuta registrazione del presente contratto.

Art. 5

(livelli di servizio e relative penali)

La società garantisce i livelli di servizi indicati nel capitolato tecnico.

In caso i servizi erogati non siano conformi a quanto richiesto verranno applicate le penali indicate nel capitolato tecnico.

Art. 6

(Modalità di esecuzione del servizio)

La fornitura dovrà essere conforme a quanto indicata nell'allegato capitolato tecnico. In particolare, **entro dieci giorni** solari dall'inizio del contratto, la società dovrà produrre:

- il piano di progetto
- il piano di qualità

- entro 10 settimane solari dall'esecutività del contratto dovranno essere completate ed approntate al primo collaudo le attività di:
 - progettazione della sperimentazione;
 - posa in opera, configurazione, personalizzazione, inizializzazione dei varchi;
 - predisposizione degli strumenti di monitoraggio;
- entro 2 settimane dall'esito positivo del primo collaudo inizieranno le attività di sperimentazione;
- entro tre settimane dal termine ultimo delle attività dovrà essere predisposto il seminario per la presentazione del report;
- entro 2 settimane dal termine ultimo delle attività dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- entro 1 settimana dal termine ultimo delle attività dovrà essere approntata al collaudo finale la parte restante della fornitura;
- il termine ultimo delle attività è il 15 giugno 2014.

Al fine di condurre una sperimentazione condivisa e partecipata da parte dei partner, il fornitore predisporrà un apposito strumento per la fruizione e la condivisione delle metriche raccolte durante la sperimentazione. Le metriche verranno aggiornate con la stessa frequenza con le quali vengono campionate o calcolate. Tra le citate metriche rientrano anche i livelli di servizio contrattuali.

Rientrano nei dati di monitoraggio anche tutti i parametri di funzionamento e diagnostici delle soluzioni.

I valori e le grandezze misurati, calcolati, raccolti, rendicontati, costituiranno uno stock di dati di proprietà dell'Amministrazione che dovranno essere forniti al termine delle attività assieme al report



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

finale in forma **anche** disaggregata (o raw), al fine di consentire una post analisi in autonomia da parte dell'Amministrazione preservando l'espressività dei dati.

I dati relativi al monitoraggio dovranno essere utilizzati anche ai fini del miglioramento continuo delle operazioni di sperimentazione, allo scopo di correggere eventuali anomalie, anche statistiche, che potrebbero inficiare la significatività del report finale ed in definitiva il raggiungimento degli obiettivi conoscitivi.

L'Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio previsto dall'art.13 comma 2 del decreto legislativo n.39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001 nei riguardi del Fornitore anche qualora non ricorrano i limiti di cui alla citata circolare.

Il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione tutti i documenti necessari all'attività di monitoraggio nei formati standard richiesti, salvo evoluzioni derivanti dall'introduzione di strumenti automatici a ciò deputati.

La funzione di monitoraggio sarà svolta dall'Amministrazione. Il Fornitore potrà essere oggetto di verifiche anche ispettive effettuate dall'Amministrazione tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 19011:2003.

Per quanto non espressamente sopra indicato si fa riferimento al capitolato tecnico ed all'offerta aggiudicata.

Art. 7

(Consegna, Collaudo e Termini di adempimento)

La fornitura complessiva dovrà avvenire secondo le modalità temporali previste dal piano di progetto nella versione approvata, e si concluderanno con un collaudo finale.

L'attività sarà eseguita da una Commissione di Collaudo nominata dall'Amministrazione. La Commissione opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti espressi e contenuti nei documenti contrattuali.

Le prove di collaudo saranno eseguite presso le sedi dell'Amministrazione nell'ambiente di collaudo appositamente predisposto dal Fornitore secondo quanto specificato nelle specifiche di collaudo. Per consentire di attrezzare adeguatamente l'ambiente di collaudo, il Fornitore, dovrà produrre le specifiche per l'installazione, la configurazione e l'esercizio del Prodotto software.

Durante le operazioni di collaudo la Commissione potrà prendere visione ed utilizzare le specifiche di collaudo e di ogni registrazione concernente le attività di Riesame, Verifica e Validazione svolta.

Al superamento dell'esito positivo del primo collaudo verranno corrisposti gli importi relativi a:

- la totalità della classe di fornitura a)
- il 50% della classe di fornitura c)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- la totalità della classe di fornitura d)
- la totalità della classe di fornitura e)

le classi di fornitura b) ed f) verranno corrisposte in canoni trimestrali a partire dall'inizio della sperimentazione.

La parte rimanente degli importi verrà corrisposta al superamento con esito positivo del collaudo finale.

Il Fornitore dovrà supportare la Commissione nell'esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i servizi e le funzionalità saranno conformi a quanto specificato nei documenti contrattuali e di progetto. La verifica con esito positivo della fornitura termina con l'emissione di un Verbale di Collaudo positivo, che sancisce la conformità ai requisiti dei prodotti /servizi in consegna e della relativa documentazione. La data del verbale di collaudo con esito positivo verrà considerata quale data di Accettazione della Fornitura. In caso di esito negativo del collaudo e/o di non-conformità rispetto ai requisiti contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rimuovere i malfunzionamenti e a presentare nuovamente la fornitura al collaudo nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto, ovvero ripristinare la regolare esecuzione dei servizi nei tempi previsti nella tabella dei livelli di servizi di cui al capitolato per evitare l'applicazione delle penali.

Per quanto non espressamente sopra indicato e per le ulteriori modalità di esecuzione si fa riferimento al capitolato tecnico ed all'offerta aggiudicata.

Art. 8

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali presso la società purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della società e a giudizio dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora la società non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La società, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, nel periodo di esecuzione contrattuale non saranno compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa.

Art. 9

(Modifiche e varianti tecniche)

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura, oltre quanto previsto al successivo art. art. 24 - Salvaguardia dall'obsolescenza - si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Società, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte della Società – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la società sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso *extra* corrispondente alle indicazioni fornite dai listini di mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposti all'approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 10

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipulazione del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e dal D.P.R. n. 252 del 3.6.1998. La realizzazione potrà essere subappaltata per una quota non superiore al 30% del valore del contratto, così come indicato all'art. 118 del D.L. 12.4.2006 n. 163.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Art. 11

(Garanzia e Manutenzione)

Le risorse strumentali, i prodotti, i software sviluppati, le licenze d'uso ed i servizi previsti nella fornitura di cui al presente contratto dovranno essere coperti da garanzia ed assistenza tecnica per tutta la durata contrattuale (in base all'offerta aggiudicataria) . . .a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, dovranno essere a totale carico della Società senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 12

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nei termini previsti dall'art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce un deposito cauzionale dell'importo di €_____ pari al 10 % dell'importo netto del contratto, mediante polizza fideiussoria senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla società fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria (certificati di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione come da articolo 113 del D. Lgs. 163/2006:

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Qualora il contratto non venga registrato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli organi di controllo, la società si farà carico del costo e degli oneri connessi all'emissione della polizza Fideiussoria.

Art. 13

(Trasparenza dei prezzi)

La società espressamente ed irrevocabilmente:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 **(Pagamenti)**

Al superamento dell'esito positivo del primo collaudo verranno corrisposti gli importi relativi a:

- la totalità della classe di fornitura a)
- il 50% della classe di fornitura c)
- la totalità della classe di fornitura d)
- la totalità della classe di fornitura e)

le classi di fornitura b) ed f) verranno corrisposte in canoni trimestrali a partire dall'inizio della sperimentazione.

La parte rimanente degli importi verrà corrisposta al superamento con esito positivo del collaudo finale.

Il prospetto di pagamento e le tempistiche di pagamento sono comunque vincolate alla effettiva disponibilità dei fondi comunitari, che potranno essere accreditati in due o più volte. I predetti fondi sono conferiti alla Segreteria appositamente istituita presso in Ministero dell'Interno che, alla effettiva disponibilità dei fondi comunitari di pertinenza di questa Direzione Centrale, darà esecuzione alle richieste di pagamento.

Su tutte le fatture dovrà essere riportata la dicitura "fattura relativa al contratto nr _____ del _____, emessa per la fornitura del Fondo Frontiere Esterne - A.P. 2012 - Azione 5.1.14".

La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Art. 15

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

La società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16

(Penali)

La Società garantisce i livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui i servizi erogati non siano conformi a quanto richiesto verranno applicate le penali indicate nel Capitolato Tecnico

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di agire per l'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili alla società dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti della società stessa.

L'importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dalla società, a garanzia della buona esecuzione del contratto che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso la società, si obbliga a ripristinare l'originaria entità del deposito cauzionale.

L'importo complessivo delle penalità non potrà superare comunque il 10% dell'intero importo dell'ordine.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale in danno della società contraente e all'incameramento del deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Art. 17

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

La società assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto collaudo favorevole saranno applicati anche alla presente fornitura.

Resta inteso che la presente disposizione non si applica alle componenti software oggetto del contratto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Art. 18

(Brevetti e diritti d'autore)

La società sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso la società pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto la società a di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari; l'Amministrazione abbia conferito la società., riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione della società possono divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca alla società a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione; o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio della società fosse ragionevolmente attuabile.

In questo ultimo la società rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi della Ditta;
- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

La società non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dalla Ditta con apparecchiature o dati non forniti dalla società.
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dalla società.
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non dalla società. anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della società. in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Art. 19

(Norme per il personale impiegato)

Per l'esecuzione della fornitura, la società si avvarrà esclusivamente di personale specializzato ed in possesso dei requisiti professionali come specificati nel capitolato tecnico ed indicati nell'offerta tecnico-economica. In qualsiasi momento l'Amministrazione ha facoltà di verificare detti requisiti.

La società riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse professionali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. Il rimpiazzo dovrà essere effettuato con altra risorsa professionale di profilo non



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

inferiore a quello della persona sostituita. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione non comporterà alcun onere per la stessa.

Il rimpiazzo deve essere effettuato entro 15 giorni solari e consecutivi alla data di ricezione della comunicazione indicante le generalità della risorsa da sostituire.

La società si obbliga a non procedere alla sostituzione del responsabile di progetto e delle altre risorse umane proposte senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva di approvare la nuova figura professionale entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Nel caso in cui la società proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima potrà applicare una penale pari al 2 (due) per mille dell'ammontare dell'intero valore contrattuale.

La società si obbliga a garantire l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all'esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza degli stessi in ordine a informazioni e dati di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

La società è tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'amministrazione, ivi compresa l'eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto.

Art. 20

(Obblighi della Società nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)

La società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre la società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991 n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni).

La società risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione alla società, delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dal'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Per detta sospensione la società non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della società di adempiere alle proprie prestazioni e la società non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la società stessa.

La società manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.

Art. 21

(Obblighi della società in materia di tutela della riservatezza)

Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all'attività dell'amministrazione, venuti a conoscenza del personale della società in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte della società da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

I divieti di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dalla società in esecuzione del contratto, al software sviluppato ed a tutta la documentazione relativa.

La società è responsabile dell'esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

In caso di inosservanza degli impegni assunti dalla società di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

La società si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di riservatezza.

La società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 22

(Responsabilità della società)

La società non assume alcun'altra obbligazione e non presta alcun'altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto.

Resta inteso che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in ogni caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile alla società l'intera responsabilità di quest'ultima e i rimedi esclusivi dell'Amministrazione per danni prodotti da cause relative o conseguenti al presente Contratto, non potranno superare l'importo contrattualmente previsto.

La società sarà responsabile per quei danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo "Brevetti".

Art. 23

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

La società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Art. 24

(proprietà dei dati e del software applicativo)

Diventano "Materiali dell'Amministrazione" tutti i prodotti software, la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto della società nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente. L'Amministrazione avrà titolo e proprietà dei diritti di autore (copyright) su tutti i materiali identificati come materiali dell'Amministrazione.

Tuttavia la società avrà il diritto di preparare senza alcun pagamento ed obbligo di rendiconto, Opere Derivate dallo sfruttamento di idee, concetti, know-how e tecniche messe a punto nella realizzazione dei suddetti materiali e di commercializzare sub-licenziare e distribuire copie di tali Opere Derivate.

La società manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".

Tali materiali comprendono i prodotti-programmi presenti nel catalogo della società e per ciascuna copia di essi fornita dalla società l'Amministrazione potrà:

- usarli su una sola Macchina per volta; modificarli o incorporarli in un altro programma per l'uso su una sola macchina;
- copiarli in forma leggibile dall'elaboratore o in forma stampata per necessità di back-up.

L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di copy-right in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali Materiali consegnati all'Amministrazione.

Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.

Articolo 25

(Salvaguardia dall'obsolescenza)

E' fatto obbligo alla società di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine la società dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

Art. 26

(Cessione del credito)

Si esclude la facoltà di cessione del credito.

Art. 27

(Risoluzione del contratto)

In caso di inadempimento della società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 28 **(Recesso)**

Ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Generale d'Oneri di cui all'articolo 2 del presente contratto è in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.

Art. 29 **(Controversie contrattuali)**

L'autorità giurisdizionale competente per eventuali controversie è il TAR del Lazio. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 30 **(Oneri fiscali)**

Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto saranno a carico delle parti contraenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 **(Risoluzione in caso di condanna penale)**

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della società, o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.

Art. 32 **(Prevalenza delle clausole contrattuali)**

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

PER LA SOCIETA'

PER L'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

particolare quelle contenute negli articoli 1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 28.

PER LA SOCIETA'

PER L'AMMINISTRAZIONE